

**Roma, 9 gennaio 2008**  
**Prot. 23**

**CIRCOLARE N. 4 / 2008**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**GV/**

**FISCO**  
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

## **OGGETTO**

**Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)**

E' stata pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 300 del 28 dicembre 2007, S.O. n.285, la Legge n.244/2007 (Legge finanziaria per l'esercizio 2008). La legge si compone di tre articoli suddivisi in ben 1193 commi, molto eterogenei nei contenuti e di diseguale lunghezza.

La lettura che ne è stata fatta ha avuto lo scopo di evidenziare quelle disposizioni che interessano direttamente o indirettamente gli Enti associati trasformati e non, anche nella veste di "sostituti di imposta".

### **Art. 1,**

#### **Comma 5 - ICI, nuova detrazione**

All'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 504/92 – ICI – viene aggiunto il comma 2 bis che consente una ulteriore detrazione, (oltre a quella riconosciuta per la prima casa di abitazione) pari all'1,33 per mille da calcolarsi sul valore catastale dell'immobile, per un importo massimo aggiuntivo di 200 euro.

Questa ulteriore detrazione si applica anche alle abitazioni regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomi per le Case popolari, comunque denominati.

#### **Comma 6 – ICI altre agevolazioni**

A decorrere dal 2009, i comuni possono applicare una aliquota inferiore al 4 per mille ai soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.

#### **Comma 15 – Ulteriore detrazione per figli a carico**

Ai genitori con almeno quattro figli è riconosciuta una ulteriore detrazione per carichi di famiglia pari a 1.200 euro.

#### **Comma 16 – Decorrenza**

La detrazione di cui al comma precedente si applica già a partire dal 2007!

**Commi 17-18 – Bonus 36% ristrutturazioni**

Prorogate fino al 2010 le agevolazioni della detrazione IRPEF 36% sulle spese di ristrutturazione dei fabbricati fino ad un massimo di 48.000 Euro per unità immobiliare. E' prorogata fino al 2010 l'IVA agevolata 10% su detti lavori.

**Comma 19 – Manodopera in fattura**

Le agevolazioni fiscali precedenti richiedono che sia indicata in fattura il costo della manodopera.

**Commi 20-24 – Detrazione 55% risparmio energetico**

La detrazione del 55% per gli interventi che garantiscono il risparmio energetico si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

**Commi 25-28 – Edilizia residenziale**

Nuove imposte indirette sui trasferimenti di immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale:

Imposta di registro: 1%

Imposta ipotecaria: 3%

Imposta catastale: 1%

Le nuove imposte si applicano dal 2008, anche se si tratta di scritture private non autenticate presentate dal 2008 per la registrazione, e a condizione che l'intervento venga completato entro cinque anni dalla stipula.

**Comma 33 – Interessi passivi – Nuovo art.96 TUIR –**

Gli interessi passivi relativi all'esercizio dell'impresa sono deducibili in misura pari agli interessi attivi, l'eccedenza è deducibile nella misura del 30% del risultato della gestione operativa (Conto Economico CEE IV Dir. A-B) senza però tener conto di ammortamenti e leasing. E' possibile, a certe condizioni, dedurre negli esercizi successivi l'importo ripreso a tassazione.

**Comma 34 – Decorrenze nuove regole IRES**

I nuovi limiti alla deducibilità degli interessi passivi si applicano a partire dall'esercizio 2008. Per il 2008 è concesso un aumento della soglia di deducibilità degli interessi passivi di 10.000 Euro, ridotti a 5.000 nel 2009.

In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento, per il solo 2008, è ammesso stanziare una quota intera (anziché dimezzata) sui beni nuovi.

**Comma 35 – Norma interpretativa**

Relativamente a quei fabbricati (esclusi cioè quelli a canone sociale o legale) per i quali il reddito si determina a' sensi art. 90 TUIR, gli interessi passivi sostenuti per la loro acquisizione sono deducibili dal reddito di impresa.

**Comma 43 – IRAP – Regionalizzazione dell'imposta**

L'IRAP diventa un tributo proprio delle Regioni e dovrà essere istituita con legge regionale dal 1° gennaio 2009. Per disciplinare l'imposta sarà varato uno schema tipo di regolamento regionale.

**Comma 50 – Base imponibile IRAP**

La determinazione della base imponibile è separata da quella IRES ed è derivata dal conto economico redatto secondo i principi contabili. La norma afferma che i componenti del valore netto della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa. Ad una prima

lettura, l'abolizione delle riprese fiscali valide ai fini IRES ci consente di ritenere che le riprese conseguenti il reddito fondiario dei fabbricati non esplichino più il loro "effetto negativo" anche sull'IRAP.

Non è più ammessa, tra le altre cose, la detraibilità dell'ICI, inoltre l'aliquota di imposta passa dal 4,25% al 3,9%.

#### **Comma 51 – Decorrenza**

La decorrenza delle nuove disposizioni si esplicano a partire dall'esercizio 2008.

#### **Comma 52 – IRAP – Dichiarazioni**

Dal periodo di imposta 2008 la dichiarazione IRAP non fa più parte di UNICO e va presentata direttamente alla Regione o Provincia Autonoma. Un decreto entro marzo 2008 determinerà i termini e le modalità delle nuove dichiarazioni.

#### **Comma 53 – Tetto ai crediti di imposta**

L'importo massimo di crediti di imposta utilizzabili è annualmente di 250.000 Euro, quadro RU. La parte residua è riportabile in avanti.

#### **Commi 81 e 82 – Ammortamento immobili strumentali**

Norma interpretativa del D.L. 233/2006: per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.

#### **Commi 92-94 – Revisori**

A partire dal bilancio relativo all'esercizio 2008, i revisori che non esprimono un giudizio "sul merito" del Bilancio, sono tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP.

#### **Commi 96-105 – Imprese minime**

A seguito dell'introduzione del nuovo regime fiscale delle Imprese "minime" si segnala che potrebbero pervenire agli Enti fatture senza applicazione dell'IVA.

#### **Commi 121-123 – Ritenute fiscali**

Da gennaio 2009, i sostituti di imposta tenuti a rilasciare il CUD comunicano mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per calcolare le ritenute fiscali, i conguagli, i contributi e aggiornano le posizioni assicurative individuali.

#### **Comma 131 – Certificazioni del sostituto di imposta – Solo IACP**

Dal 1 gennaio 2009 le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto di imposta vanno trasmesse esclusivamente con l'invio ad un indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente.

#### **Commi 156-157 – IVA – Cessione di fabbricato**

Nel caso di cessioni di fabbricato o porzioni, il soggetto tenuto al pagamento è il cessionario. La disposizione si applica a partire dal 1 Marzo 2008. Resta inalterato il regime di cessione dei fabbricati strumentali.

#### **Comma 161 – Registri contabili**

Nuova scadenza per la stampa sui registri vidimati e bollati o la conservazione ottica delle registrazioni contabili: non più uno ma tre mesi dopo la scadenza di presentazione delle dichiarazioni.

**Comma 217 – Mod. 770 ordinario**

Il modello 770 ordinario va presentato non più entro il 31 marzo, ma il 31 luglio.

**Comma 221 – Detrazioni per carichi di famiglia**

Per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia occorrerà dichiarare annualmente di averne diritto e si deve indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali si richiedono le detrazioni.

**Comma 261 – IVA detraibilità**

E' detraibile al 40% per le auto ad uso promiscuo. Cellulari detraibili secondo l'uso effettivo nell'attività di impresa.

**Commi 514-516 – Tassazione TFR**

Dal 1^ aprile 2008 le indennità per TFR ed equipollenti percepite saranno sottoposte ad un trattamento fiscale più favorevole. Verrà emanato un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo 2008 per l'attuazione del beneficio.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Venanzio Gizzi